

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), C.F./P. IVA 03990560926 con sede legale in viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore Generale Dott. **Marcello Tidore** nato/a a Nuoro il 13/07/1978

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (diploma di laurea o diploma di laurea specialistica - classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51classe) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. L'ammissione dei soggetti in tirocinio avverrà previo parere favorevole dei Responsabili dei Servizi della Struttura ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Art. 2

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che il tirocinio ha una durata complessiva di 750 ore e può essere suddiviso anche in due periodi.

Ai sensi del D.l. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

- attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente

Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- Il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Il Soggetto promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
2. Il Medico Autorizzato del Soggetto promotore, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato al Soggetto ospitante;
3. Il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal Soggetto promotore.

Art. 6

- Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto

del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art. 7

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e la stessa è a carico del contraente richiedente (Soggetto Promotore) le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo del presente atto sarà pertanto assolta dal Soggetto Promotore.

Art. 8

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il tacito rinnovo. La parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, convengono di individuare il Foro di Cagliari quale Foro competente risolvere ogni eventuale controversia mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli articoli 7, comma 5, e 133, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legislativo 104/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Firma per l'Università degli Studi di Padova

Firma per l'ASL n. 8 Cagliari

Il Dirigente Area Ricerca e
Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore

.....

.....